



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
 Ufficio di Gabinetto della Presidenza
 Prot. Uscita del 16/07/2015
 nr. 0004848
 Classifica I.6.4. Fase. 69 - 2012
 01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Cesare Moriconi
- Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Ufficio di Presidenza


Oggetto: Interrogazione n.214/A sulla revisione dei criteri di programmazione urbanistico-commerciale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 35/108 del 29 dicembre 2000. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1268/gab del 1° luglio 2015 inviata dall'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

FP



SA
 /
te

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 02/07/2015
nr. 0004651
Circolino I.G.4. Fasc. 00 - 2012
01-00-00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E COMMERTZU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

L'Assessore
Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto Assessorato Turismo
Prot. Uscita del 01/07/2015
nr. 0001208
Circolino I.G.4
07-00-00

Alla Presidenza della Giunta

SEDE

8239 / 14
8088



Oggetto: INTERROGAZIONE n. 214/A (MORICONI).

Sulla revisione dei criteri di programmazione urbanistico-commerciale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.55/108 del 29 dicembre 2000.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue:

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/108 del 29.12.2000 è stata adottata a seguito di un intervento sostitutivo nei confronti della Regione Sardegna per "il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal D. Lgs. 114/1998.

La suddetta deliberazione è stata modificata nel 2011 perché incompatibile, su diversi punti, con la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica.

E' stata pertanto adottata su iniziativa dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio la deliberazione n. 40/26 del 6.10.2011 avente ad oggetto "L.R. n. 5/2006. Direttive transitorie in materia di apertura, variazione del settore merceologico, ampliamento, trasferimento di grandi strutture di vendita. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione G.R. n. 55/108 del 29.12.2000 e s.m.i. Direttive per la costituzione dei distretti urbani del commercio".

Nella suddetta deliberazione la Giunta stabiliva altresì, l'istituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale costituito dagli Assessorati del Turismo, Artigianato e Commercio, della Difesa dell'Ambiente, degli Enti locali, Finanza e Urbanistica e dei Trasporti al fine di predisporre una bozza del Piano per le Grandi strutture di vendita, come successivamente previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 5/2006.

Tale gruppo di lavoro non ha prodotto il prescritto documento e l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio è intervenuto con le seguenti successive proposte di deliberazione:

- D.G.R. n.27/36 del 19.06.2012 avente ad oggetto "L.R. n. 5/2006. Direttive transitorie in materia di apertura, variazione del settore merceologico, ampliamento, trasferimento di grandi strutture di vendita. Disposizioni applicative della Delib. G. R. n. 40/26 del 6.10.2011" e di concerto con l'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

L'Assessore

- la deliberazione della G.R. n. 9/59 del 23.02.2012 avente ad oggetto "L.R. 18 maggio 2006, n. 5. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della G. R. n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e s. m. i. Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2000 Intervento sostitutivo della Regione Sardegna, per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 31, comma 1".

Quest'ultima deliberazione dispone, in particolare che "nelle zone territoriali omogenee A (centro storico) e B (di completamento residenziale), i parcheggi per la clientela delle Medie strutture di vendita possono essere localizzati in aree asservite o nella disponibilità della medesima struttura ed entro un raggio di 250 metri, a condizione che siano adeguatamente collegati, da idonei percorsi pedonali, con l'ingresso delle strutture destinate alla clientela e senza l'interposizione di barriere architettoniche".

La possibilità di una eventuale, differente deroga, non può essere valutata da questo Assessorato, trattandosi di una problematica di carattere esclusivamente urbanistica.

Tutte le modifiche alla deliberazione della G.R. n. 55/108 del 2000 realizzate negli ultimi anni, si riferivano ai soli aspetti commerciali; si evidenzia infatti che le liberalizzazioni non incidono sugli standard urbanistici e di parcheggio per i quali continua ad applicarsi la normativa nazionale e regionale e precisamente:

- Gli standard di base della L. 24.03.1989 n. 122 contenente disposizioni in materia di parcheggi e modifiche al testo unico in materia di circolazione stradale e successive modifiche ed integrazioni;
- La normativa regionale in materia tra cui ad esempio il c.d. Decreto Floris.

Si coglie l'occasione per evidenziare l'opportunità di realizzare, in stretto raccordo con gli altri Assessorati di competenza, una rivisitazione integrale della deliberazione della G.R. n. 55/108 del 2000.

L'ASSESSORE


Prof. Francesco Morandi